



***Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

DECRETO N. 17 DEL 28.02.2018

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo struttura sanitaria LA PRIMULA srl. Modifiche ed integrazioni al DCA n. 138 del 31.10.2014. *(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 : acta ix)*

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*” e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “*Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario ad acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario

ad acta il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 che:

- assegna *“al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix) *corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”*;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018, con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui *“nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare:

- a. il comma 237-quater, con il quale si dispone che, in relazione all'accREDITAMENTO istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accREDITAMENTO delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
- b. i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per la presentazione delle istanze di accREDITAMENTO istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
- c. il comma 237-quaterdecies, che dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accREDITAMENTO definitivo prevista dall'art. 8, comma 1,

della richiamata L.R. n.16/2008, ferma la competenza delle Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;

- d. il comma 237-duodecies che disciplina l'attività delle Commissioni Locali e prescrive che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accreditamento definitivo nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate ovvero, in caso contrario, rigetta l'istanza di accreditamento;

PREMESSO che

- a. con decreto commissariale (DCA) n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato, inoltre, che l'accreditamento istituzionale può essere conseguito esclusivamente in caso di esito positivo delle procedure di verifica disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
- b. con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come modificato ed integrato dai successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state definite: 1) la disciplina per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; 2) la check list per la verifica dei requisiti generali per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n. 1/2007; 3) la check list per la verifica dei requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n. 1/2007;
- c. con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle istanze ammesse in piattaforma al fine di procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;
- d. con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato;
- e. con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stata effettuata la ricognizione dell'elenco complessivo delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e l'accertamento in loco dell'effettivo possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa vigente per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie;
- f. a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha modificato i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riapertura della piattaforma informatica;
- g. con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, si è preso atto dell'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, ammesse sulla piattaforma So.Re.Sa.;

CONSIDERATO

- a. che con istanza su piattaforma SORESA avente codice identificativo ST 02786 del 17/03/2012, la struttura sanitaria la PRIMULA srl, P.I. 01375461215, con sede legale al C.so Umberto I, 27 di San Giorgio a Cremano, per la sede operativa di via Nappi 79 di Poggiomarino, avanzava richiesta di accreditamento istituzionale/definitivo per l'attività ambulatoriale ex art. 26 l. 833/78, omettendo di indicare, relativamente al regime ambulatoriale: *"branche a visita"*, l'attività ex art. 44 l. 833/78 – FKT;
- b. che il Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, all'esito delle procedure di verifica effettuate dalla Commissione Locale Aziendale trasmetteva alla competente Direzione Regionale la deliberazione n. 731/2013 con la quale certificava ed attestava il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accreditabilità della predetta struttura per l'attività di Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 della legge n.833/78) e Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 44 della legge n.833/78);
- c. che con D.C.A. n. 138 del 31/10/2014 a oggetto: *"Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per attività ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale FKT art. 44 l.833/78 e di centro di riabilitazione ex art. 26 l. 833/78 erogate da strutture private dell'A.S.L. NAPOLI 3 SUD"*, tra le altre strutture, veniva accreditata la società PRIMULA srl per la sola attività relativa al Centro ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l. 833/78, ritenendo l'altra attività, quale Presidio di recupero e rieducazione funzionale FKT, in quanto non indicata nell'istanza SORESA, non richiesta;
- d. che con sentenza n. 5841/2016 il TAR Campania, pronunciandosi sulla illegittimità del silenzio serbato sulla diffida formulata dal Centro per la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale anche come Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, accoglieva il predetto ricorso, condannando la Regione e il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario a pronunciarsi espressamente sull'istanza del ricorrente entro 90 gg. dalla comunicazione o notificazione della sentenza;
- e. che, con nota prot. n. 2017.0333932 del 10/05/2017, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, in esecuzione di quanto disposto dalla predetta sentenza e in riscontro al successivo atto di diffida ex l. 241/90 avanzato dalla società PRIMULA srl per la conclusione del procedimento, rappresentava che il predetto procedimento risultava concluso con l'emissione del citato DCA 138 del 31/10/2014;
- f. che con ricorso n. 3493/2017 promosso dinanzi al TAR Campania, la Società PRIMULA srl chiedeva l'annullamento della summenzionata nota, previa sospensione dell'efficacia della stessa;
- g. che con ordinanza n. 1719/2017 l'adito TAR - sezione I accoglieva la domanda cautelare rilevando che il ricorso appariva assistito dalla ragionevole previsione di accoglimento alla luce del precedente della stessa Sezione di cui alla sentenza n. 818/2015;

RILEVATO

che il Direttore Generale dell'ASL NA 3 SUD, con il citato atto deliberativo n. 731/2013:

- 1) ha preso atto della relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento ed ha certificato:
 - a) l'ammissibilità della predetta struttura alle procedure di accreditamento istituzionale;
 - b) il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo istituzionale;
 - c) il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal regolamento n. 3/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) ha attestato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute, per i successivi adempimenti di competenza, l'accREDITABILITÀ della struttura sanitaria LA PRIMULA srl P.I. 01375461215 con sede legale in San Giorgio a Cremano, C.so Umberto I n. 27, per la sede operativa in Poggiomarino, via Nappi 79, sia per l'attività di Centro ambulatoriale di riabilitazione che per quella di Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, con identificazione dei requisiti specifici 100% di tipo "C" classe III;

RITENUTO, in esecuzione dell'ordinanza n. 1719/2017 del TAR Campania – Sezione I e tenuto conto della analoga fattispecie in essa richiamata di cui alla sentenza n. 818/2015:

- 1) di riconoscere, esclusivamente nelle more della definizione del surrichiamato giudizio di cui al ricorso n. 3493/2017, l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo, concesso alla struttura suddetta con il DCA n. 138 del 31/10/2014 per la sola attività di Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 della legge n. 833/78), anche per l'attività di Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale FKT, ex art. 44 della legge n. 833/78, riservandosi sin d'ora di adeguare tale provvedimento agli esiti del contenzioso in atto;
- 2) di modificare, per l'effetto, il DCA n. 138 del 31/10/2014, relativamente alla sola struttura LA PRIMULA srl, riconoscendo alla stessa l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo sia per l'attività di Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 della legge n. 833/78) che per l'attività di Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale FKT (ex art. 44 della legge n.833/78), in classe III;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR,

DECRETA

Per le motivazioni innanzi esposte, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1.di **DISPORRE**, a integrazione e modifica del DCA 138/2014, in esecuzione dell'ordinanza n.1719/2017 resa nel giudizio pendente innanzi al TAR Campania n. 3493/2017 e nelle more della definizione del giudizio medesimo, l'accreditamento istituzionale definitivo alla struttura sanitaria LA PRIMULA srl P.I. 01375461215, con sede legale in San Giorgio a Cremano, C.so Umberto I n. 27, per la sede operativa in Poggiomarino, via Nappi 79, anche per l'attività di Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale FKT, ex art. 44 della legge n. 833/78, in classe III, oltre che per l'attività di Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78, già prevista nel DCA n. 138 del 31/10/2014;

2.di **PRECISARE**:

- a) che l'accreditamento per l'attività in regime ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale FKT (ex art. 44 della legge n.833/78) è riconosciuto in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1719/2017 del TAR Campania – Sezione I, con riserva di revoca in caso di rigetto del ricorso n. 3493/2017;
- b)che comunque l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
- c) che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. Na 3 Sud, territorialmente competente;
- d)che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici Regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
- e)che almeno sei mesi prima della scadenza del termine quadriennale di validità dell'accreditamento istituzionale, fatta salva la facoltà di revoca di cui al punto a), i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. Il rinnovo è subordinato alla verifica della permanenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;
- f)che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici Regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;

3. di **PRECISARE, altresì**, che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237-nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;

4. di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

5. di **STABILIRE**, altresì, che il presente Decreto potrà subire modifiche in esito a

provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

6. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL NA 3 SUD territorialmente competente, anche per la notifica alla struttura interessata;

7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi.

8. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del SSR
Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA